

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Disposizioni di vigilanza per le banche

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013



RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

1° Aggiornamento del 6 maggio 2014

Parte Prima. Inserito un nuovo Titolo IV “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” con il Cap. 1 “Governo societario”.

2° Aggiornamento del 21 maggio 2014

Parte Prima, Titolo I. Inseriti due nuovi capitoli: “Gruppi bancari” (Cap. 2) e “Albo delle banche e dei gruppi bancari” (Cap. 4). **Parte Terza, Capitolo 1.** Nella Sez. I, al paragrafo 5 è aggiunto un nuovo procedimento amministrativo. Nella Sez. V sono modificati il secondo e il terzo capoverso del paragrafo 2 ed è aggiunta una nota; al paragrafo 3 è modificato il quarto capoverso e sono inseriti due ultimi capoversi ed una nota.

3° Aggiornamento del 27 maggio 2014

Inserita una nuova Parte Quarta con il Capitolo 1 “Bancoposta”.

4° Aggiornamento del 17 giugno 2014

Ristampa integrale per incorporare i primi tre aggiornamenti nel testo iniziale; le pagine sono state rinumerate per capitolo. **Parte Prima, Titolo III.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) “Informativa al pubblico Stato per Stato”. **Parte Seconda, Capitolo 4.** Nella Sezione III, par. 2 sono stati precisati i riferimenti temporali di efficacia della discrezionalità nazionale; nella Sezione IV, il par. 4 è stato coordinato con l’Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione IV, par. 1.** Precisate le linee di orientamento sulla verifica della connessione fra soggetti. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) “Comunicazioni alla Banca d’Italia”. **Indice.** Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Premessa.** Modificata per effetto dei nuovi inserimenti. **Disposizioni introduttive.** Inserito un nuovo paragrafo concernente i procedimenti amministrativi; modificate nel resto della Circolare le parti ad essi relative. **Ambito di applicazione.** Modificato per effetto dei nuovi inserimenti; nella Sezione II è stato precisato il par. 2.

5° Aggiornamento del 24 giugno 2014

Ristampa integrale. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 3) “Obbligazioni bancarie garantite”. **Indice.** Modificato per includere il nuovo inserimento. **Ambito di applicazione.** Modificato per effetto del nuovo inserimento.

6° Aggiornamento del 4 novembre 2014

Ristampa integrale per adeguamento all’avvio del Meccanismo di vigilanza unico (4 novembre 2014). Pagine modificate: **Indice.**1,2,6,8; **Premessa.**1-4; **Disposizioni introduttive.**2,4,7-8,10,12,13,15,20,22; **Parte Prima.**I.1.1-2,7-14,17; **Parte Prima.**I.2.1-2; **Parte Prima.**I.3.1-2,4-8; **Parte Prima.**I.4.3; **Parte Prima.**I.5.1-5,7; **Parte Prima.**I.6.1,4-5; **Parte Prima.**II.1.2-3,6-7,15,17-18; **Parte Prima.**III.1.1-4,6-9,12-14,16-21; **Parte Prima.**III.2.1; **Parte Prima.**IV.1.2-5, 7, 18, 28; **Parte Seconda.**1.1-2,8, 11; **Parte Seconda.**2.1; **Parte Seconda.**1.3.1,4; **Parte Seconda.**1.4.1-3,5,8-10; **Parte Seconda.**5.1; **Parte Seconda.**1.6.1-2,11-12; **Parte Seconda.**1.7.1,4; **Parte Seconda.**1.8.1; **Parte Seconda.**1.9.1; **Parte Seconda.**1.10.1,10; **Parte Seconda.**1.11.1-2,4-5; **Parte Seconda.**1.12.1; **Parte Seconda.**1.13.1; **Parte Seconda.**1.14.1-2,7; **Parte Terza.**1.3.

7° Aggiornamento del 18 novembre 2014

Parte Prima, Titolo IV. Inserito un nuovo Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”.

8° Aggiornamento del 10 marzo 2015

Ristampa integrale per incorporare il 7° aggiornamento (**Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2**). **Premessa:** pagine modificate: 2, 3. **Parte Seconda, Capitolo 6:** pagine modificate: 1-3, 5-12; inserita una nuova Sezione (Sezione V - Altre disposizioni); inserito un nuovo Allegato (Allegato A – Modulo informativo sul significativo trasferimento del rischio). **Parte Seconda, Capitolo 13:** modificata pagina 1; aggiunta pagina 2.

9° Aggiornamento del 9 giugno 2015

Parte Terza. Inserito un nuovo Capitolo 4 “Banche in forma cooperativa”.

10° Aggiornamento del 22 giugno 2015

Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3: pagine modificate: I.3.1, I.3.4, I.3.6, Allegato A, eliminato Allegato B. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 5:** Modificato il titolo del Capitolo. Inserirsi due nuove Sezioni (Sezione IV – Succursali di banche in Stati extracomunitari; Sezione V – Uffici di rappresentanza). **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6:** Modificato il titolo del Capitolo. Sezione I: pagine modificate: I.6.1 e I.6.3. Sezione II: aggiunto un nuovo paragrafo (3. Prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in stati extracomunitari) e rinumerato e modificato il precedente paragrafo 3. **Parte Prima, Titolo I:** inserito un nuovo capitolo (Capitolo 7) “Banche extracomunitarie in Italia”. **Errata corrige** del 15 settembre 2015.

11° Aggiornamento del 21 luglio 2015

Parte Prima, Titolo IV. Inseriti nuovi capitoli: “Il sistema dei controlli interni” (Capitolo 3), “Il sistema informativo” (Capitolo 4), “La continuità operativa” (Capitolo 5) e “Governare e gestione del rischio di liquidità” (Capitolo 6).

12° Aggiornamento del 15 settembre 2015

Ristampa integrale comprensiva della sostituzione dei riferimenti ai capitoli della Circolare n. 229 e della Circolare n. 263 abrogati con riferimenti ai nuovi Capitoli introdotti nella Circolare n. 285. **Indice.** Modificato per includere il nuovo inserimento. **Disposizioni introduttive.** Modificata pagina 23. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3.** Modificati pagina 5 e Allegato A. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6.** Modificata pagina 4. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificate pagine I.7.13-17. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1.** Modificate pagine: III.1.8, III.1.13, III.1.23. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1.** Modificate pagine: IV.1.4, IV.1.8-9, IV.1.11, IV.1.21. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3.** Modificate pagine: IV.3.5, IV.3.39-40. **Parte Seconda, Capitolo 3:** pagina modificata: 3.4. **Parte Seconda, Capitolo 10:** pagine modificate: 10.1, 10.2, 10.6, 10.8, 10.9. **Parte Terza.** Inseriti due nuovi capitoli: (Capitolo 5) “Vigilanza informativa su base individuale e consolidata” e (Capitolo 6) “Vigilanza ispettiva”. **Parte Terza, Capitolo 3.** Modificata pagina: 3.8. **Parte Quarta, Capitolo 1.** Modificate pagine: 1.14-16.

Riepilogo degli aggiornamenti

13° Aggiornamento del 13 ottobre 2015

Parte Terza, Capitolo 1. Aggiunta una nuova Sezione “Comunicazioni” (Sezione IX).
Modificata pagina: Parte Terza.1.2.

14° Aggiornamento del 24 novembre 2015

Disposizioni introduttive. Modificate pagine: 15-24. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3.**
Modificate pagine: 3, 5, 7. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificate pagine: 7, 8, 11.
Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1. Modificata pagina 2. **Parte Seconda, Capitolo 11.**
Modificate le Sezioni I, II e III. Aggiunto l’Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 12.**
Modificate le Sezioni I, II e III.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

AMBITO DI APPLICAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'individuazione dei soggetti destinatari dei diversi istituti prudenziali è una condizione preliminare per assicurare la corretta ottemperanza alle disposizioni da parte degli intermediari.

Nel presente Capitolo sono riepilogati i destinatari delle disposizioni contenute nelle Parti Prima, Terza e Quarta della presente Circolare; l'ambito di applicazione della Parte Seconda è invece determinato dalle apposite norme del CRR.

Si fa comunque rinvio ai singoli Capitoli per gli aspetti più specifici concernenti i destinatari della disciplina in essi rispettivamente trattata.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 51, co. 1 che impone alle banche di inviare alla Banca d'Italia, con modalità e in termini prestabiliti, le segnalazioni periodiche, i bilanci nonché ogni altro dato e documento richiesto;
 - art. 53, co. 1, lett. a), b), c) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53-bis, co. 1, lett. d) che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al co. 1 dell'art. 53;
 - art. 54, in base al quale la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari;
 - art. 59, il quale, ai fini dell'applicazione della vigilanza consolidata, definisce le nozioni di "controllo", "società finanziarie", di società "di partecipazione finanziaria mista" e "società strumentali";
 - art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario;
 - art. 61, che individua le caratteristiche della capogruppo di un gruppo bancario;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni a carattere generale

- art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
 - art. 66, co. 1, ai sensi del quale la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, richiede la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b), c) e d), e co. 3-bis e art. 67-ter, co. 1 lett. d), i quali prevedono che la Banca d'Italia, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 68, che dispone che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, possa effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e presso i soggetti ai quali questi ultimi abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.
- dal CRR, in particolare dall'art. 1;
- e inoltre:
- dalla deliberazione del CICR del 2 agosto 1996 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004;
- dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 276;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Nella presente disciplina vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare gli artt. 2, 47, 97-110, 113 e 129-131;
- i documenti Basilea 2 e Basilea 3.

3. Definizioni

Nella presente disciplina vengono in rilievo le seguenti definizioni poste nel CRR:

- "ente" (art. 4, par. 1, punto 3);
- "partecipazione" (art. 4, par. 1, punto 35);
- "società di partecipazione finanziaria madre nell'UE" (art. 4, par. 1, punto 31);
- "società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE" (art. 4, par. 1, punto 33).

Vengono inoltre in rilievo le seguenti definizioni del TUB:

- "capogruppo" (art. 61);
- "gruppo bancario" (art. 60).
- "società finanziaria" (art. 59, par. 1, lett. b);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni a carattere generale

- "*società strumentale*" (art. 59, par. 1, lett. c);
- "*società di gestione patrimoniale*", le società definite all'art. 1, par. 1, lett. f) del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142;
- "*impresa di riferimento*", la banca italiana o la capogruppo controllate direttamente da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE oppure da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE che abbiano sede in uno Stato comunitario diverso dall'Italia nel quale non sono sottoposte alla medesima vigilanza delle banche, qualora tali società controllino anche una o più banche aventi sede in Stati comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste banche sia inferiore a quello della banca italiana (su base individuale) o della capogruppo (su base consolidata) controllate;
- "*componenti del gruppo sub-consolidanti*", le banche italiane e le società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, diverse dalla capogruppo, che controllano, o detengono una partecipazione, in enti o società finanziarie o società di gestione patrimoniale aventi sede in uno Stato extracomunitario.

SEZIONE II

DISCIPLINA SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane

Le banche italiane rispettano, su base individuale, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili:

- a. riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);
- b. processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (1) e per le imprese di riferimento;
- c. informativa al pubblico Stato per Stato (Parte Prima, Tit. III, Cap. 2), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (2) e per le imprese di riferimento;
- d. politiche e prassi di remunerazioni e incentivazione (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 2);
- e. il sistema dei controlli interni (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3);
- f. il sistema informativo (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 4);
- g. la continuità operativa (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 5);
- h. governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 6); i) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (3) e per le imprese di riferimento;
- i. obbligazioni bancarie garantite (Parte Terza, Cap. 3);
- j. vigilanza informativa (Parte Terza, Cap. 5);
- k. vigilanza ispettiva (Parte Terza, Cap. 6).

2. Succursali in Italia di banche extracomunitarie

Le banche extracomunitarie sono sottoposte, su base individuale, alle disposizioni indicate alla Parte Prima, Tit. I Cap. 7).

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al presente Capitolo rispettano, su base individuale, anche le disposizioni del CRR e della Parte Seconda della presente Circolare; in materia di grandi esposizioni, il limite alle esposizioni verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è tuttavia pari al capitale ammissibile della succursale (4).

(1) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

(2) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

(3) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

(4) Il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa madre, con le sue filiali e con le società da questa controllate.

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione II – Disciplina prudenziale su base individuale

3. Succursali in Italia di banche comunitarie

Le banche comunitarie e le società finanziarie aventi sede in uno Stato comunitario sono sottoposte, su base individuale, alle disposizioni indicate alla Parte Prima, Tit. I, Cap. 3 (5).

(5) Gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo sono, a questi fini, equiparati agli Stati comunitari.

SEZIONE III

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento

Oltre ai requisiti per esse previsti su base individuale, le capogruppo di gruppi bancari rispettano, su base consolidata, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili:

- a. riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);
- b. processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II);
- c. informativa al pubblico Stato per Stato (Parte Prima, Tit. III, Cap. 2);
- d. politiche e prassi di remunerazioni e incentivazione (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 2);
- e. il sistema dei controlli interni (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3);
- f. il sistema informativo (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 4);
- g. la continuità operativa (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 5);
- h. governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 6);
- i. partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1);
- j. comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2);
- k. obbligazioni bancarie garantite (Parte Terza, Cap. 3);
- l. vigilanza informativa (Parte Terza, Cap. 5);
- m. vigilanza ispettiva (Parte Terza, Cap. 6).

Le imprese di riferimento rispettano, su base consolidata, le suelencate disposizioni con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

I requisiti sopra elencati si applicano, su base consolidata, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono applicare su base consolidata le disposizioni suelencate anche nei confronti di società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario oppure la singola banca.

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione III – Disciplina prudenziale su base consolidata

2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

Oltre ai requisiti per esse previsti su base individuale, le componenti del gruppo sub-consolidanti rispettano, su base consolidata, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili:

- a. riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);
- b. processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II);
- c. governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 6);
- d. partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1).

SEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Autorizzazione all'attività bancaria (Parte Prima, Tit. I, Cap. 1)

Le disposizioni si applicano alle società già esistenti o appositamente costituite che, al fine di esercitare l'attività bancaria, richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB.

2. Gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 2)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle società finanziarie capogruppo e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, nonché alle banche, alle società finanziarie e strumentali componenti il gruppo bancario.

3. Albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 4)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di gruppi bancari.

4. Succursali estere di banche e società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 5)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle capogruppo di gruppi bancari, alle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1 del TUB.

5. Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 6)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle capogruppo di gruppi bancari, alle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1 del TUB.

6. Governo societario (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane e alle società capogruppo di gruppi bancari.

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione IV – Altre disposizioni

7. Comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2)

Oltre a quanto richiamato nelle Sez. II e III, le disposizioni si applicano anche ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti e ai soggetti che esercitano i compiti dell'organo con funzioni di controllo presso le società che controllano banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 TUB.

8. Banche in forma cooperativa (Parte Terza, Cap. 4)

Le disposizioni si applicano alle banche costituite in forma cooperativa.

9. Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1)

Le disposizioni si applicano a Poste Italiane S.p.A.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione V - Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE V

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

La deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale ai sensi dell'art. 7 CRR non è consentita.

Il metodo del consolidamento individuale disciplinato all'art. 9 CRR non è suscettibile di applicazione in Italia.

L'utilizzo del metodo del consolidamento proporzionale viene autorizzato al ricorrere delle condizioni previste all'art. 18 CRR, nell'ambito dei procedimenti amministrativi per l'effettuazione di iscrizioni o variazioni all'albo delle banche e dei gruppi bancari.

L'esclusione dal consolidamento dei soggetti indicati nell'art. 19, par. 2 CRR viene decisa, caso per caso, dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia. Nei casi rientranti nella propria competenza, la Banca d'Italia assume la decisione nell'ambito del procedimento amministrativo di "Modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo", fermo restando l'esercizio della vigilanza su base consolidata (1).

(1) Cfr. Parte Prima, Tit. I, Cap. 2; Titolo III, Sez. II TUB; Circolare n. 115, par. 13.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione V - Esercizio delle discrezionalità nazionali

Allegato A

- Canada,
- Giappone,
- Svizzera,
- Stati Uniti d'America.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

TITOLO I

Capitolo 3

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione II – Succursali in Italia di banche comunitarie

SEZIONE II

SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. Primo insediamento (1)

La struttura della Banca d'Italia competente a ricevere le comunicazioni in materia è il Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Costituzioni banche e altri intermediari (2) (3).

La banca comunitaria avvia l'operatività in Italia dopo avere espletato gli adempimenti previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per l'apertura di sedi secondarie di società estere e dopo che la succursale è stata iscritta all'albo di cui all'art. 13 TUB.

La comunicazione di avvio dell'operatività va inviata alla Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Costituzioni banche e altri intermediari (4).

L'avvio dell'operatività e le successive variazioni della succursale di primo insediamento sono registrate nell'archivio G.I.A.V.A. a cura della Banca d'Italia (5).

2. Modifiche alle informazioni comunicate (6)

In caso di modifica delle informazioni previste all'art. 35, par. 2, lettere b), c) o d) CRD IV, inclusa l'apertura di un insediamento successivo, la Banca d'Italia, se necessario, indica alla banca comunitaria le condizioni da rispettare.

3. Attività esercitabili

Le succursali, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento indicate nella comunicazione iniziale dell'autorità dello Stato d'origine o nelle successive modifiche.

Le succursali possono anche esercitare in Italia attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione e al verificarsi delle seguenti condizioni:

le attività in questione sono effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine;

(1) Cfr. art. 13, par. 1-3 e art. 14 RQMVU.

(2) Se predisposta in formato elettronico, la comunicazione è inviata alla casella servizio.ram.costituzioni@bancaditalia.it; se predisposta in forma cartacea, essa è indirizzata a Via Nazionale, 91 00184 Roma (cfr. art. 3, par. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione).

(3) Cfr. art. 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

(4) In caso di insediamento contemporaneo di più succursali la banca comunitaria identifica nella comunicazione la succursale principale, deputata ad intrattenere i rapporti con l'autorità competente (c.d. succursale di primo insediamento).

(5) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

(6) Cfr. art. 13, par. 4 RQMVU; art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; artt. 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione II – Succursali in Italia di banche comunitarie

L'autorità competente dello Stato d'origine è stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la succursale.

La banca comunitaria allega alla domanda di autorizzazione la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate.

Nella valutazione della domanda, si tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche autorizzate in Italia.

4. Disposizioni applicabili

Le disposizioni applicabili alle succursali di banche comunitarie sono riportate nell'Allegato A.

5. I controlli

Nei limiti fissati dalle disposizioni europee e in conformità delle deliberazioni emanate dal CICR, è verificata l'osservanza da parte delle succursali di banche comunitarie delle disposizioni richiamate al par. 4, con facoltà di effettuare ispezioni previa consultazione dell'autorità competente dello Stato d'origine (7).

La situazione di liquidità delle succursali è valutata, in collaborazione con le autorità competenti dello Stato d'origine, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente o per il tramite di quelle autorità.

6. Uffici di rappresentanza

Gli uffici di rappresentanza in Italia di banche comunitarie non sono sottoposti alle disposizioni previste ai parr. 1, 3, 4, 5 e 6.

7. Procedure per le segnalazioni

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 1 con riferimento alla succursale di primo insediamento, le banche comunitarie comunicano le informazioni relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza in Italia mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (8).

(7) Dopo l'ispezione, sono comunicati all'autorità dello Stato d'origine le informazioni ottenute e i risultati pertinenti per la sua valutazione dei profili di rischio della banca o per la stabilità del sistema finanziario italiano. Si rammenta inoltre che, se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia procede direttamente ad accertamenti ispettivi presso le succursali di banche comunitarie o concorda altre modalità di verifica (art. 54, co. 3 TUB).

(8) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione III – Prestazione di servizi senza stabilimento in Italia

SEZIONE III

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA (1)

La struttura della Banca d'Italia competente a ricevere le comunicazioni in materia è indirizzata al Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Costituzioni banche e altri intermediari (2).

Le banche comunitarie operanti in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni contraddistinte nell'Allegato A dai numeri 6, 7, 8, 10, 18, 21 e 22.

Le banche comunitarie possono esercitare in Italia senza stabilimento anche attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione e al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le attività in questione siano effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine;
- l'autorità competente dello Stato d'origine sia stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la libera prestazione di servizi.

Alla domanda di autorizzazione la banca comunitaria allega la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate.

Nella valutazione della domanda, si tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche autorizzate in Italia.

(1) Cfr. art. 15 e 16 RQMVU.

(2) Se predisposta in formato elettronico, la comunicazione è inviata alla casella servizio.ram.costituzioni@bancaditalia.it; se predisposta in forma cartacea, essa è indirizzata a Via Nazionale, 91 00184 Roma (cfr. art. 3, par. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione V – Società finanziarie comunitarie ammesse al mutuo riconoscimento

SEZIONE V

SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

Le società finanziarie con sede legale in uno Stato comunitario che intendono esercitare in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento – attraverso una propria succursale o in regime di libera prestazione di servizi – sono tenute all'osservanza della procedura di comunicazione prevista alle Sezioni II e III (1).

La comunicazione è accompagnata da un attestato delle autorità competenti dello Stato d'origine che certifica la sussistenza di tutte le condizioni, di seguito elencate, per l'applicazione del mutuo riconoscimento:

- la o le imprese madri della società finanziaria sono autorizzate come banche nello Stato d'origine;
- la o le imprese madri detengono almeno il 90% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della società finanziaria;
- la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione della società finanziaria e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società stessa, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato d'origine;
- la società finanziaria è inclusa effettivamente, in particolare per le attività che intende svolgere in Italia, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre o ciascuna delle imprese madri, ai sensi della CRD IV e del CRR;
- lo statuto della società finanziaria consente l'esercizio delle attività che essa intende svolgere in Italia;
- le attività in questione sono già effettivamente esercitate dalla società finanziaria nello Stato d'origine.

Le società finanziarie sono soggette alle disposizioni di interesse generale che regolano in Italia i rispettivi settori di attività, secondo le stesse modalità previste alle Sezioni II e III. In particolare, in tali disposizioni sono comprese le norme ad esse applicabili del d.lgs. 231/2007 e quelle concernenti l'invio di dati e informazioni nonché quelle riguardanti la conduzione di accertamenti ispettivi. Non si applicano ovviamente le norme in materia di vigilanza prudenziale.

Per quanto attiene ai provvedimenti straordinari, si applicano le disposizioni previste alla Sez. IV.

(1) La comunicazione dell'autorità competente dello Stato d'origine va inviata alla Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale. Una volta insediata, la succursale intrattiene rapporti con la Filiale della Banca d'Italia situata nel capoluogo della provincia di insediamento. Per le società finanziarie presenti in Italia con più succursali la Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente è quella presente nel capoluogo di provincia della succursale principale.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

TITOLO I

Capitolo 7

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

SEZIONE II

**PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI
E UFFICI DI RAPPRESENTANZA**

1. Condizioni per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale

Lo stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, verificato il rispetto delle seguenti condizioni:

- presenza della sede legale e della direzione generale della banca nel territorio dello Stato extracomunitario;
- esistenza di un fondo di dotazione della succursale non inferiore a 10 milioni di euro;
- presentazione di un programma concernente l'attività iniziale della succursale, secondo quanto stabilito al par. 2;
- possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità da parte dei responsabili della succursale, secondo quanto stabilito al par. 3;
- consenso preventivo dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca;
- attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca e del gruppo di appartenenza;
- impegno della banca a far aderire la succursale italiana ad un sistema di garanzia dei depositanti italiano ovvero ad uno estero la cui equivalenza a quelli italiani sia verificata dalla Banca d'Italia.

Nella valutazione dell'istanza, la Banca d'Italia tiene conto dei seguenti elementi:

- l'inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca extracomunitaria e/o a eventuali stretti legami tra la banca extracomunitaria, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- l'esistenza nello Stato d'origine della banca di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata, e in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca che chiede lo stabilimento della succursale;
- eventuali limitazioni all'operatività della succursale autonomamente decise dalla banca.

L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

2. Programma di attività

Il programma di attività della succursale è redatto tenendo presenti le dimensioni e la complessità operativa che la banca si propone di farle assumere e le disposizioni di cui al Cap. 1, Sez. III, par. 1; esso contiene almeno informazioni relative a:

- a) le linee di sviluppo dell'operatività. In tale ambito la società illustra i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la succursale intende svolgere nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. f) del TUB (cd. "attività ammesse al mutuo riconoscimento").

In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento nonché la tipologia di clientela cui la banca intende rivolgersi sia nell'attività di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.) sia in quella di impiego (finanziamenti alle famiglie, alle imprese, ecc.).

Ai sensi dell'art. 19, co. 4, del TUF le banche extracomunitarie possono prestare in Italia i servizi di investimento, previa autorizzazione della Banca d'Italia cui si applica *mutatis mutandis* la disciplina prevista al Cap. 1, Sez. VII per le banche italiane.

Ove la banca richieda di svolgere attraverso la propria succursale in Italia attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, è necessario che esse siano effettivamente esercitate nello Stato d'origine; la Banca d'Italia, nella valutazione della domanda, tiene inoltre conto della circostanza che dette attività possano essere esercitate dalle banche italiane;

- b) le previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale. La banca extracomunitaria redige una relazione riguardante i primi tre esercizi da cui risultino:
- l'ammontare degli investimenti che essa intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa della succursale e le relative coperture finanziarie;
 - le dimensioni operative che la succursale si propone di raggiungere;
 - i risultati economici attesi;
 - l'entità e la composizione dei fondi propri e l'entità dei requisiti in materia di fondi propri;
 - gli ulteriori mezzi finanziari, in aggiunta al fondo di dotazione, di cui la succursale può disporre per lo svolgimento dell'attività in Italia.
- c) la struttura tecnico-organizzativa e il sistema di controlli interni – in particolare quelli preposti alla gestione e al controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – che la succursale intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e per raggiungere le dimensioni previste.

L'ambito operativo della succursale può essere limitato dalla Banca d'Italia per esigenze di vigilanza prudenziale (1).

(1) Cfr. l'art. 3, co. 2, del decreto del Ministro del tesoro del 9 agosto 1993.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

3. Requisiti e criteri di idoneità dei responsabili della succursale

I responsabili della prima succursale di una banca extracomunitaria devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti agli esponenti delle banche italiane (2).

La valutazione dell'esperienza professionale, per i soggetti di nazionalità italiana ed estera, è effettuata verificando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1, co. 3, del Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998.

In ordine al requisito di onorabilità, i soggetti di nazionalità italiana devono dimostrare che non ricorrono le situazioni previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento 161/1998. Per i soggetti di nazionalità estera, l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 5 è valutata in termini di equivalenza sostanziale.

Il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza è verificato dall'organo amministrativo, o altro organo equivalente, della banca; tale verifica deve risultare da apposito verbale da trasmettere unitamente alla domanda di autorizzazione.

Con riferimento al requisito della professionalità, nel verbale sono indicate le attività esercitate dai soggetti che saranno posti alla direzione della succursale, con i relativi periodi di svolgimento, nonché la documentazione su cui è basata la valutazione (*curriculum vitae*, dichiarazione degli enti o società di appartenenza, ecc.); per l'esame del possesso del requisito di onorabilità si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza.

L'organo amministrativo, o altro organo equivalente, della banca è responsabile della attendibilità della documentazione esaminata; la Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione sulla quale sono basate le valutazioni effettuate.

Il possesso dei requisiti non va comprovato se l'autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca attesta che la regolamentazione nazionale già prevede per i responsabili delle succursali il possesso di specifici requisiti.

4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Le banche inviano la domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale.

Alla domanda sono allegati:

- a. il programma di attività (cfr. par. 2);
- b. copia dello statuto e dell'atto costitutivo della banca;
- c. copia dei bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi, accompagnata da una nota sintetica nella quale è descritta l'articolazione in succursali e filiazioni nonché l'operatività della banca o del gruppo di appartenenza;

(2) Cfr. la Circolare n. 229, Tit. II, Cap. 2.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

- d. copia del verbale di verifica dei requisiti e criteri di idoneità relativamente ai potenziali responsabili della succursale, oppure l'attestazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine indicata al par. 3;
- e. la dichiarazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine dalla quale risultino l'assenso all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca. Nel caso in cui la banca intenda esercitare attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento deve essere inoltre attestato che tali attività sono effettivamente svolte dalla banca nello Stato d'origine;
- f. l'attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca e del gruppo di appartenenza;
- g. l'attestazione del versamento del fondo di dotazione della succursale rilasciata dalla direzione generale della banca italiana presso la quale il versamento stesso è stato effettuato. La Banca d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso tale banca al fine di verificare l'effettiva sussistenza del fondo versato;

La domanda indica inoltre il sistema di garanzia dei depositanti al quale la banca intende far aderire la succursale.

La documentazione indicata ai punti d. e g. deve avere data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di autorizzazione; la banca extracomunitaria informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute in proposito.

Le banche extracomunitarie aventi sede in Stati diversi da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" devono, inoltre, far conoscere alla Banca d'Italia la disciplina vigente nello Stato d'origine in materia di adeguatezza patrimoniale.

5. Iscrizione all'albo

La banca extracomunitaria inoltra alla Banca d'Italia i certificati attestanti la data di iscrizione della succursale nel registro delle imprese (3). A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la succursale all'albo di cui all'art. 13 TUB.

Prima dell'avvio dell'operatività, la succursale invia copia del certificato attestante l'adesione al sistema di garanzia dei depositanti italiano ovvero estero equivalente.

Successivamente all'iscrizione all'albo, la succursale comunica alla Banca d'Italia l'avvio dell'operatività. La comunicazione va inviata al Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Costituzioni banche e altri intermediari (4).

L'avvio dell'operatività e le successive variazioni della succursale di primo insediamento sono registrate nell'archivio G.I.A.V.A. a cura della Banca d'Italia (5).

(3) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della succursale dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

(4) In caso di insediamento contemporaneo di più succursali la banca extracomunitaria identifica nella comunicazione la succursale principale, deputata ad intrattenere rapporti con l'autorità competente (c.d. succursale di primo insediamento).

(5) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

6. Primo insediamento di uffici di rappresentanza

Le banche extracomunitarie che intendano aprire un ufficio di rappresentanza in Italia ne danno comunicazione preventiva alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente (6).

La comunicazione contiene informazioni riguardanti:

- l'attività che si intende svolgere. In proposito, si precisa che presso l'ufficio di rappresentanza non possono essere svolte attività rientranti nella definizione di prestazione di servizi senza stabilimento (cfr. Sez. I, par. 3);
- il recapito;
- la data prevista di apertura;
- i nominativi dei responsabili dell'ufficio.

Alla comunicazione è allegata copia dello statuto della banca e un'attestazione delle autorità competenti dello Stato d'origine che dimostri che la banca ha adempiuto alle formalità eventualmente previste dalla disciplina dello Stato d'origine.

L'ufficio di rappresentanza inizia a operare trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia (7).

La Banca d'Italia può esercitare sull'ufficio di rappresentanza controlli ispettivi volti a verificare che esso non svolga di fatto attività bancarie.

Le banche segnalano mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) l'inizio dell'attività e le successive modifiche dei dati relativi agli uffici di rappresentanza (8).

(6) Tale comunicazione viene effettuata utilizzando il modello descritto nell'Allegato C del presente Capitolo.

(7) La Banca d'Italia informa la banca istante del ricevimento della richiesta.

(8) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione IV – Prestazione di servizi senza stabilimento

SEZIONE IV

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

Le banche extracomunitarie che intendono prestare servizi senza stabilimento in Italia richiedono preventivamente l'autorizzazione della Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, presentando:

- un programma di attività dal quale risultino le attività che la banca extracomunitaria si propone di svolgere e le modalità con le quali intende operare;
- un'attestazione rilasciata dall'autorità di vigilanza dello Stato d'origine concernente: a) l'assenso all'iniziativa in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca; b) la solidità patrimoniale, l'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca e del gruppo di appartenenza; c) l'esercizio nello Stato d'origine da parte della banca delle attività indicate nella domanda.

Per la prestazione dei servizi di investimento, disciplinati dal TUF (art. 29) e dai relativi provvedimenti applicativi, è richiesto il rilascio del parere della Consob.

Nell'esame delle domande di autorizzazione, la Banca d'Italia tiene conto delle seguenti circostanze:

- l'inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca extracomunitaria e/o a eventuali stretti legami tra la banca extracomunitaria, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- l'esistenza nello Stato d'origine della banca di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, che comprenda anche l'attività svolta all'estero, e in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero l'inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca;
- l'esercizio delle attività con le stesse modalità previste per le banche italiane e la possibilità per queste di svolgerle, a condizioni di reciprocità, nello Stato d'origine della banca.

L'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di vincoli all'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico.

La Banca d'Italia può richiedere ogni dato o documento ritenga necessario per l'osservazione dell'attività svolta sul territorio italiano.

PARTE SECONDA

Capitolo 11

LIQUIDITÀ

Capitolo 11

LIQUIDITÀ

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall’RMVU;
- dall’RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Sei e dagli artt. 8, 20 e 21;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per stabilire:
 - le segnalazioni di vigilanza degli enti (art. 415, par. 3 CRR);
 - l'elenco delle valute per le quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanzialità presso la banca centrale (art. 416, par. 5 CRR);
 - l'elenco delle valute per le quali il fabbisogno giustificato di attività liquide supera la disponibilità di tali attività (art. 419, par. 4 CRR);
 - le deroghe per le valute con insufficiente disponibilità di attività liquide (art. 419, par. 5 CRR);
 - le ulteriori criteri oggettivi da rispettare per l’applicazione di tassi di deflusso preferenziali ad alcune tipologie di rapporti infragruppo (art. 422, par. 10 CRR);
 - le condizioni per l’applicazione della nozione di “rilevanza” e i metodi per la misurazione dei deflussi di cassa aggiuntivi su strumenti derivati, operazioni di finanziamento e altri contratti se rilevanti (art. 423, par. 3, secondo comma CRR);
 - le ulteriori criteri oggettivi da rispettare per l’applicazione di tassi di afflusso preferenziali su alcune tipologie di rapporti infragruppo (art. 425, par. 6 CRR).
- dal Regolamento Delegato della Commissione (UE) n. 61/2015 del 10 ottobre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (RD).

La materia è altresì disciplinata dai seguenti articoli del TUB:

- artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

Sezione I – Fonti normative

- art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Vengono inoltre in rilievo i documenti Basilea 2, [Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring](#) del dicembre 2010 e [Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools](#) del gennaio 2013, nonché gli orientamenti dell'ABE in materia di trattamento dei depositi *retail* soggetti a tassi di deflusso differenti (art. 421, par. 3 CRR) emanati il 6 dicembre 2013.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale del Requisito di Copertura della Liquidità e/o degli altri requisiti di cui alla Parte Sei CRR, qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in Italia* (art. 8, par. 1 e 2 CRR e art. 2, par. 2 RD; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale del Requisito di Copertura della Liquidità e/o degli altri requisiti di cui alla Parte Sei CRR, qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in più Stati membri* (art. 8, par. 1 e 3 e art. 21 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale dell'art. 86 CRD IV per le banche del sottogruppo di liquidità qualora siano state autorizzate alla deroga di cui all'art. 8, par. 1 o 2 CRR* (art. 8, par. 5 CRR; termine: 6 mesi);
- *applicazione di limiti o requisiti di diversificazione alla composizione delle attività liquide* (art. 8, par. 1, RD; termine: 90 giorni);
- *divieto di utilizzare congiuntamente entrambe le modalità di controllo delle attività liquide da parte della funzione di gestione della liquidità previste dall'art. 8, par. 3, lett. a) e b) RD* (art. 8, par. 3, lett. c) RD; termine: 90 giorni);
- *applicazione di limiti alla porzione di deflussi di cassa netti denominati in una determinata valuta che può essere coperta con attività liquide denominate in una valuta diversa nell'ambito degli interventi correttivi di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 5* (art. 8, par. 6, RD; termine: 90 giorni);
- *divieto di utilizzare i soggetti terzi previsti dall'art. 15, par. 4 RD per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC* (art. 12, par. 4 RD; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione all'applicazione ai depositi al dettaglio coperti da uno schema di garanzia di un paese terzo equivalente a quello previsto dall'art. 24, par. 1 RD, di un tasso di deflusso del 3%* (art. 24, par. 6 RD; termine: 120 giorni);
- *applicazione ai depositi al dettaglio di un tasso di deflusso più elevato di quelli previsti dall'art. 25 RD*, (art. 25, par. 3 RD; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione all'applicazione di un trattamento preferenziale ai flussi inter-dipendenti* (art. 26 RD; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche autorizzate in Italia* (art. 422, par. 8 CRR e art. 29, par. 1 RD; art. 425, par. 4 CRR e art. 34, par. 1 RD; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche autorizzate in Italia e altri Stati membri* (art. 422, par. 9, CRR e art. 29, par. 2 RD; art. 425, par. 5 e art. 20 CRR e art. 34, par. 2 RD; termine: 6 mesi);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

Sezione II – Procedimenti amministrativi

- *autorizzazione all'esenzione totale o parziale dal limite del 75% degli afflussi per banche specializzate nei casi previsti dall'art. 33, parr. 3-5 RD (art. 33, parr. 3-5 RD, termine: 120 giorni).*

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale

1.1 Deroga all'applicazione del Requisito di Copertura della Liquidità (LCR)

Ai sensi dell'art. 8 par. 2 CRR, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale del Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement – LCR*), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 8, par. 1 CRR. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia presentano l'istanza di autorizzazione secondo le modalità previste nell'Allegato A, par. 1 (1).

Nel caso in cui la deroga al rispetto del LCR interessi enti autorizzati in più Stati membri, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale del LCR nei confronti di una banca e di una o più filiazioni della stessa e sottoporle a vigilanza come un unico sottogruppo di liquidità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, parr. 1 e 3 CRR.

Si applicano le procedure previste dall'art. 21 CRR.

Ai sensi dell'art. 4, par. 4 RD, nei casi previsti dall'art. 414 CRR, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono stabilire che le segnalazioni previste dal medesimo articolo siano effettuate con frequenza minore o scadenze più lunghe, sulla base della situazione individuale della banca, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività della banca in questione.

1.2 Deroga all'applicazione delle altre regole di liquidità previste dal CRR

L'applicazione su base individuale delle disposizioni di cui alla Parte Sei, Titolo II "Segnalazioni sulla Liquidità" e Titolo III "Segnalazioni sul Finanziamento Stabile" CRR è derogata per le banche italiane, appartenenti a un gruppo bancario. La capogruppo rispetta le disposizioni di cui alla Parte Sei, Titolo III CRR su base consolidata e, ove rilevante, a livello di sottogruppo di liquidità (2).

Nel caso in cui la deroga al rispetto della Parte Sei, Titoli II e III CRR interessi enti autorizzati in più Stati membri, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale delle disposizioni di cui alla Parte Sei CRR nei confronti di una banca e di una o più filiazioni della stessa e sottoporle a vigilanza come un unico sottogruppo di liquidità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, par. 1 e 3 CRR.

Si applicano le procedure previste dall'art. 21 CRR.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale dell'art. 86 CRD IV così come recepite nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6 (art. 8, par. 5 CRR) nei confronti di banche che beneficiano della deroga all'applicazione del LCR o della Parte 6, Titoli II e III CRR su base individuale.

(1) Ai fini del presente capitolo per "banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia" si intendono le banche "meno significative" (*"less significant"*) ai sensi del RMVU.

(2) Cfr., inoltre, Circ. 286/2013.

2. Requisito di copertura della liquidità (*Liquidity Coverage Requirement – LCR*)

2.1 Riserva di liquidità

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono imporre specifiche restrizioni o condizioni alle attività incluse nella riserva di liquidità per assicurare il rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 RD.

Le banche possono assicurare che la riserva di liquidità sia sotto il controllo della funzione di gestione della liquidità combinando le due opzioni previste dall'art. 8, par. 3, lett. a) e b) RD, previo consenso della Banca centrale europea o della Banca d'Italia. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia si attengono a quanto previsto nell'Allegato A, par. 2.1.

Ai sensi dell'art. 8, par. 6 RD, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono richiedere alle banche di contenere i disallineamenti di valuta, imponendo limiti alla porzione dei deflussi di cassa netti in una data valuta che può essere coperta, in situazioni di stress, con la detenzione di attività liquide non denominate nella medesima valuta, nel rispetto di quanto previsto in materia di interventi correttivi dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione, III, par. 5.

Ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. b), punto iii) RD, ai fini della determinazione dell'ammontare delle riserve detenute presso la Banca centrale europea computabili tra le attività liquide, le banche si attengono a quanto previsto nella comunicazione della BCE “*Treatment of central bank reserves with regard to the Liquidity Coverage Requirement (LCR): Common understanding between the ECB and National Competent Authorities*” (3).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, par. 4 RD, per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC, le banche possono avvalersi dei soggetti terzi specificati nel medesimo articolo, previo consenso della Banca centrale europea o della Banca d'Italia. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia si attengono a quanto previsto nell'Allegato A, par. 2.2.

2.2 Deflussi

Ai sensi dell'art. 420, par. 2 CRR e dell'art. 23, par. 2 RD, i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio (*trade finance*) di cui all'art. 429 e all'allegato I CRR sono assoggettati ad un tasso di deflusso del 5%.

Le banche applicano un tasso di deflusso del 3% ai depositi al dettaglio di cui all'art. 24, par. 1, RD che siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/49/CE, a condizione che la Commissione europea abbia concesso l'approvazione di cui all'art. 24, par. 5, RD (4).

Le banche che intendono applicare ai depositi al dettaglio coperti da uno schema di garanzia di un paese terzo equivalente a quello previsto dall'art. 24, par. 1 RD, un tasso di deflusso del 3%, presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni previste nell'art. 24, par. 6 RD.

(3) https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/letterstobanks/shared/pdf/2015/150930/150930communication_LCR_treatment_of_central_bank_reserves_for_LSIs.en.pdf?246ddc49fe8d0176e36cc212ffd3398a

(4) Tale disciplina si applica a partire dal 2019.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono, in casi specifici, applicare un tasso di deflusso più elevato ai depositi al dettaglio secondo quanto previsto dall'art. 25, par. 3, ultimo capoverso RD.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono, in casi specifici, consentire alle banche di applicare alle passività di cui all'art. 422, par. 7 CRR e all'art. 29, par. 1 RD una percentuale di deflusso inferiore a quella prevista in via ordinaria, qualora siano rispettate le condizioni rispettivamente indicate dai parr. 8 e 1 degli articoli sopra richiamati. Le banche che intendano avvalersi di tale trattamento preferenziale presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 422, par. 8 CRR o nell'art. 29, par. 1 RD rispettivamente. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia si attengono a quanto previsto nell'Allegato A, par. 2.3.

Ai sensi dell'art. 422, par. 9 CRR e dell'art. 29, par. 2 RD, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono consentire di derogare al rispetto della condizione di cui all'art. 422, par. 8, lett. d) CRR (5) e all'art. 29, par. 1, lett. d) RD rispettivamente. In tali casi, si applica la procedura di cui all'art. 20, par. 1, lett. b) CRR.

2.3 *Afflussi*

Ai sensi dell'art. 33, parr. da 3 a 5 RD, le banche specializzate che intendono ottenere l'esenzione dal massimale sugli afflussi (*cap*) o l'applicazione di un *cap* del 90% presentano apposita istanza alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia si attengono a quanto previsto dall'Allegato A, par. 2.4.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono, in casi specifici, consentire alle banche di applicare alle linee di credito e di liquidità una percentuale di afflusso superiore a quella prevista in via ordinaria, qualora siano rispettate le condizioni indicate nell'art. 425, par. 4 CRR e 34, par. 1 RD. Le banche che intendano avvalersi del trattamento preferenziale sopra richiamato presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 425, par. 4 CRR e dell'art. 34, par. 1 RD rispettivamente. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia si attengono a quanto previsto nell'Allegato A, par. 2.5.

Ai sensi dell'art. 425, par. 5 CRR e dell'art. 34, par. 2 RD, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono consentire di derogare al rispetto della condizione di cui all'art. 425, par. 4, lett. d) CRR o nell'art. 34, par. 1, lett. d) RD rispettivamente (6). In tali casi, si applica la procedura di cui all'art. 20, par. 1, lett. b) CRR.

3. Requisito di finanziamento stabile

Ai sensi dell'art. 413 CRR, fino all'introduzione di norme minime vincolanti sul coefficiente di finanziamento stabile, la Banca d'Italia può introdurre disposizioni in materia.

Nei casi previsti dall'art. 414 CRR, la Banca d'Italia può stabilire che le segnalazioni previste dal medesimo articolo siano effettuate con frequenza minore o scadenze più lunghe,

(5) Ossia che la banca e il soggetto depositante/che ha rilasciato la linea di credito/liquidità abbiano sede in Italia.

(6) Ossia che la banca e il soggetto che ha rilasciato la linea di credito e/o liquidità abbiano sede in Italia.

sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione.

4. Segnalazioni per il monitoraggio del rischio di liquidità

Ai sensi dell'art. 415, par. 3, terzo comma CRR, fino al termine del periodo transitorio previsto per l'entrata in vigore dei requisiti vincolanti in materia di liquidità, la Banca d'Italia può continuare a raccogliere informazioni e dati mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme vigenti in materia di liquidità.

5. Disposizioni transitorie

Il presente paragrafo contiene le scelte relative al regime transitorio per l'applicazione del LCR, secondo quanto previsto dall'art. 38, par. 2 RD, in base al quale gli Stati Membri o le autorità competenti possono richiedere alle banche di rispettare un LCR più elevato di quello previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo.

Di seguito è indicato, per ciascun anno del periodo transitorio, il requisito che le banche autorizzate in Italia devono rispettare espresso in valori percentuali (es. 60% – 100%), secondo quanto previsto dal CRR e dal RD.

Il requisito da rispettare ai sensi dell'art. 460 CRR e dell'art. 38 RD è:

- a) 60% nel periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015;
- b) 70% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2018.

Ai sensi dell'art. 412, par. 5 CRR, richiamato dall'art. 38 RD, fino all'introduzione e piena adozione dei requisiti di liquidità armonizzati nell'Unione ai sensi dell'art. 460, la Banca d'Italia può dettare disposizioni volte a definire l'applicazione su base nazionale del LCR oppure ad imporre un requisito più elevato in materia di liquidità fino al 100%.

ADEMPIMENTI PER LE BANCHE SOGGETTE ALLA SUPERVISIONE DIRETTA DELLA BANCA D'ITALIA

Le banche e i gruppi bancari soggetti alla supervisione diretta della Banca d'Italia, ai fini della presentazione alla Banca d'Italia delle istanze in materia di LCR si attengono a quanto di seguito specificato.

1. Deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale

Le banche che intendono richiedere la deroga all'applicazione del LCR su base individuale ai sensi dell'art. 8, par. 2 CRR presentano l'istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia (1).

Nel caso di banche appartenenti a gruppi, l'istanza è presentata dalla capogruppo ed è sottoscritta dal legale rappresentate di ciascuna delle società per le quali la deroga è richiesta.

La domanda attesta il rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, par. 1 CRR e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) indicazione delle componenti del gruppo per le quali è richiesta la deroga;
- b) l'attestazione del rispetto del LCR su base consolidata e, ove rilevante, a livello di sottogruppo di liquidità con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la presentazione dell'istanza (2);
- c) l'attestazione del rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, par. 1, lett. da b) a d) CRR.

2. Requisito di Copertura della Liquidità

2.1 Controllo della riserva di liquidità

Le banche che, al fine di assicurare che la riserva di liquidità sia sotto il controllo della funzione di gestione della liquidità, intendono combinare le due opzioni previste dall'art. 8, par. 3, lett. a) e b) RD ("pool separato" e "controllo operativo"), ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, fornendo:

- a) le ragioni per le quali l'adozione di una sola delle due opzioni previste è reputata non adeguata;
- b) una descrizione del modello adottato, specificando le modalità con cui le due opzioni sono combinate.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 90 giorni.

(1) L'accertamento del ricorrere dei suddetti requisiti si intende effettuato nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'albo dei gruppi bancari.

(2) Il requisito LCR su base consolidato è calcolato nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, par.3 e 18, par. 1 CRR.

2.2 Calcolo dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC

Le banche che intendono avvalersi di uno dei soggetti indicati dall'art. 15, par. 4 RD per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le quote o azioni di OIC ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, indicando il nominativo del soggetto di cui intendono avvalersi e attestando il rispetto delle condizioni previste dall'art. 15, par. 4 RD.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 90 giorni.

2.3 Deflussi

Le banche che intendono applicare alle passività di cui all'art. 422, par. 7 CRR o all'art. 29, par. 1 RD, una percentuale di deflusso inferiore a quella prevista in via ordinaria dal CRR o dal RD, presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 422, par. 8 CRR o nell'art. 29, par. 1 RD rispettivamente.

L'istanza indica i rapporti infra-gruppo per cui è richiesto il trattamento preferenziale e una stima dell'impatto di tale trattamento sul valore del LCR dei soggetti coinvolti.

Ove del caso, la banca specifica inoltre le ragioni per le quali non è stata avanzata richiesta per la deroga di cui all'art. 8, parr. 1 e 2 CRR.

2.4 Deroga al cap sugli afflussi

Ai sensi dell'art. 33 RD, parr. da 3 a 5 RD, le banche specializzate che intendono esentare in tutto o in parte dal massimale del 75% (*cap*) gli afflussi identificati dal medesimo articolo, presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia.

La domanda attesta il rispetto delle condizioni previste dall'art. 33 RD e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) identificazione delle tipologie di operatività per le quali la deroga è richiesta, alla luce delle condizioni previste dall'art. 33, par. 5, lett. (a) punti (i) e (ii) RD;
- b) attestazione del superamento della soglia dell'80% prevista dall'art. 33, par. 5, lett. (b) RD;
- c) descrizione delle modalità con cui la banca identifica i flussi rivenienti dalle attività soggette alla deroga.

2.5 Afflussi

Ai sensi degli artt. 425, par. 4 CRR e 34, par. 1 RD, le banche che intendono applicare alle linee di credito e di liquidità una percentuale di afflusso superiore a quella prevista in via ordinaria dal CRR o dal RD, presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 425, par. 4 CRR o dell'art. 34, par. 1 RD rispettivamente.

L'istanza indica i rapporti infra-gruppo per cui è richiesto il trattamento preferenziale e una stima dell'impatto di tale trattamento sul valore del LCR dei soggetti coinvolti.

Ove del caso, la banca specifica le ragioni per le quali non è stata avanzata richiesta per la deroga di cui all'art. 8, parr. 1 e 2 CRR.

PARTE SECONDA

Capitolo 12

INDICE DI LEVA FINANZIARIA

Capitolo 12

INDICE DI LEVA FINANZIARIA

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Sette;
- dal regolamento della Commissione europea recante le norme tecniche di attuazione in materia di segnalazione dell'indice di leva finanziaria (art. 430, par. 2 CRR);
- dal Regolamento Delegato della Commissione (UE) n. 62/2015 del 10 ottobre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indice di leva finanziaria;

La materia è altresì disciplinata dai seguenti articoli del TUB:

- artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), e co. 3-bis, il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 12 – Indice di leva finanziaria

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni verso società del medesimo gruppo bancario di appartenenza aventi sede in Italia* (art. 429, par. 7 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione all'esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni che rispettano i requisiti previsti dall'art. 429, par. 14 CRR* (art. 429, par. 14 CRR; termine: 120 giorni).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 12 – Indice di leva finanziaria

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Ai sensi dell'art. 499, par. 3 CRR, nel periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 le banche calcolano il proprio indice di leva finanziaria come dato di fine trimestre in luogo della media aritmetica semplice delle misure di leva finanziaria mensili del trimestre di riferimento.

Le banche che alle esposizioni verso società del medesimo gruppo bancario di appartenenza aventi sede in Italia applicano il fattore di ponderazione pari allo 0%, ai sensi dell'art. 113, par. 6 CRR (1), non includono tali esposizioni nel calcolo dell'indice di leva finanziaria (2).

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono autorizzare le banche ad escludere dal calcolo dell'indicatore di leva finanziaria le esposizioni che rispettano le condizioni previste dall'art. 429, par. 14 CRR.

(1) Cfr. Parte Seconda, Cap. 3, Sez. III, Par. 1.

(2) Come per il trattamento delle esposizioni ai fini del requisito a fronte del rischio di credito, l'accertamento del ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 429, par. 7 CRR, si intende effettuato nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'albo dei gruppi bancari.